

CITTA' DI BENEVENTO

ORIGINALE

Numero Interno 46 del 12/04/2016

Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N 39

Del 12-4-2016

OGGETTO: Rinnovo Convenzione per la minuta manutenzione presso Uffici Giudiziari Tra iol Comune e gli Uffici Giudiziari.

L'anno due milasesto il giorno due del mese di Aprile alle ore 12,30 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<u>SI</u>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<u>NO</u>
Rag. Enrico Castiello	Assessore	<u>NO</u>
Dr. Francesco Saverio Coppola	Assessore	<u>NO</u>
Dr. Nicola Danilo De Luca	Assessore	<u>NO</u>
Dr. Pietro Iadanza	Assessore	<u>SI</u>
Avv. Cosimo Lepore	Assessore	<u>SI</u>
Avv. Maria Iele	Assessore	<u>SI</u>
Sig. Umberto Panunzio	Assessore	<u>SI</u>
Zollo Giuseppe	Assessore	<u>SI</u>

Totale Presenti.....6.....

Partecipa in qualità di *Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti.* **IL SEGRETARIO GENERALE**
Dott. Claudio Uccelletti

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
 Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Claudio Uccelletti

PROPONE

Alla Giunta Comunale l'approvazione della seguente Deliberazione, ovvero:

PREMESSO

Che la legge 23 dicembre 2014 n° 190 art. 1 comma 256 ha disposto che, a decorrere dal primo settembre 2015 le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941 n° 392 siano trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia ;

Che detto trasferimento non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso ;

Che il Ministero della Giustizia subentra nei rapporti in corso , fatta salva la facoltà di recesso,

Le nuove disposizioni hanno comunque inevitabilmente inciso in un sistema consolidatosi nel tempo la cui modifica richiede un processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento;

Considerato :

che nel tempo si sono generate realtà organizzative locali in cui, specie per gli uffici di maggiore dimensione , una organica integrazione tra attività esternalizzate e utilizzo di professionalità già in forza presso i singoli enti territoriali ha prodotto risultati di assoluta eccellenza;

In particolare si sono sviluppate all'interno del personale in servizio presso i Comuni , specifiche professionalità , soprattutto e non solo di natura tecnica , delle quali il Ministero della Giustizia ed in particolare il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi , non dispone nell'immediatezza ;

Che con delibera di Giunta Comunale n°155 del 13.10.2015 è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune e il Palazzo di Giustizia (comprensivo di Procura della Repubblica e Tribunale) volta a dare attuazione al disposto dell'art. 21 quinquies del decreto – legge 27 giugno 2015 n° 83 recante “ Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria “ convertito con modificazioni 6 agosto 2015 n° 132 (GU n. 192 del 20.8.2015 – suppl. ordinario n. 50) nel rispetto della Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra il Ministero della Giustizia e l'ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, a tutto il 31.12.2015;

Che il Presidente del Tribunale, dott. Michele Cristino con propria nota prot. 1262 dell'11.4.2016 ha chiesto a questo Ente il rinnovo della suddetta convenzione con nuova scadenza al 31.12.2016;

Che con la sottoscrizione della stessa, gli Uffici Giudiziari intendono continuare ad avvalersi del personale del Comune di Benevento(personale tecnico ed operai) per lo svolgimento di attività di minuta manutenzione e che tale tipo di collaborazione verrà fornita a titolo gratuito ad esclusione della spese sostenute per acquisto materiale necessario ;



Il limite di spesa fissato per ogni intervento relativamente alla fornitura del materiale non potrà superare i 5000,00 euro e le somme che verranno utilizzate dovranno essere trasmesse alla

competente Conferenza permanente di rendiconto delle attività svolte dal personale del Comune di Benevento e successivamente il Ministero della Giustizia provvederà al versamento a favore del Comune della somme dovute entro il termine di mesi tre decorrenti dall'avvenuta ricezione del provvedimento verificato e riconosciuto;

Ritenuto poter procedere in tal senso, riapprovando l'allegato schema di convenzione con scadenza 31.12.2016, si invia per l'approvazione.

Tanto premesso , si ravvisa la necessità di sottoporre alla Giunta Comunale :

Di esprimere i propri indirizzi al Dirigente del Settore OO.PP. al quale verranno demandate anche tutte le fasi successive di adempimento

 Il Proponente
Avv. Cosimo Leppore


LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede

DELIBERA

Di esprimere i propri indirizzi al Dirigente del Settore OO.PP. e precisamente:

Approvare l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere tra Comune e il Palazzo di Giustizia (comprensivo di Procura della Repubblica e Tribunale) volta a dare attuazione al disposto dell'art. 21 quinquies del decreto – legge 27 giugno 2015 n° 83 recante “ Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria “ convertito con modificazioni 6 agosto 2015 n° 132 (GU n. 192 del 20.8.2015 – suppl. ordinario n. 50) nel rispetto della Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra il Ministero della Giustizia e l'ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, fissando la nuova scadenza al 31.12.2015

Di demandare tutte le fasi successive al Dirigente OO.PP.

CONVENZIONE TRA COMUNE DI BENEVENTO e PALAZZO DI GIUSTIZIA DI BENEVENTO
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BENEVENTO (Con Relativi Archivi)
TRIBUNALE DI BENEVENTO (Con Relativi Archivi) GIUDICE di PACE di BENEVENTO
(Con Relativi Archivi) UNEP di BENEVENTO (Con Relativi Archivi)

PREMESSO CHE:

la legge 23 dicembre 2014. n. 190, art. 1, comma 526. ha disposto che. a decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui all'art I della legge 24 aprile 1941, n. 392 siano trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia:

detto trasferimento non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, né modifica la

~~titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso; il~~

Ministero della Giustizia subentra nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà di recesso;

le nuove disposizioni hanno inciso in un sistema consolidatosi nel tempo la cui modifica

richiede un inevitabile processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento;

si sono tuttavia allo stesso modo generate nel tempo realtà organizzative locali in cui, specie per

gli uffici di maggiori dimensioni, un'organica integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo

di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali ha prodotto risultati di assoluta

eccellenza:

si sono sviluppate, all'interno del personale in servizio presso i Comuni, specifiche professionalità,

soprattutto (ma non solo) di natura tecnica, delle quali il Ministero della Giustizia, ed in particolare

il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, non dispone

nell'immediatezza; ciò stante l'inesistenza di uno specifico ruolo tecnico e la non semplice

praticabilità di soluzioni alternative basate sull'impiego di personale in servizio presso differenti

strutture interne, ovvero presso altre Amministrazioni;

in questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento Italiano delle disposizioni di cui

all'art. 21 *quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83. recante "Misure urgenti in materia

fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione

giudiziaria", convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132 (GU n. 192 del 20-8-2015

- Suppl. Ordinario n. 50), ed in vigore dal 21 agosto 2015; - la norma recentemente introdotta

prevede che: *Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. I. commi 526 e seguenti della*

legge 23 dicembre 20 N, n. 190, fino al 31 dicembre 2015. per le attività di custodia, telefonia, riparazione e

manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale del ministero di giustizia, comitato o comunque

specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi

dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede

locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica'

- si ritiene fondamentale attuare una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni, e dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, nella consapevolezza della indifferibile necessità di garantire la continuità dei servizi sinora gestiti dal Comune di Milano, assicurando così un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla legge 24 aprile 1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190,;

visti gli accordi intercorsi in data 28/09/2015 all'ultima seduta della Conferenza Permanente, in cui sono intervenuti i rappresentanti delle Istituzioni qui interessate – Ente Comune di Benevento e Palazzo di Giustizia di Benevento, nello specifico Tribunale e Procura di Benevento

Tanto premesso e richiamato,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Scopo della Convenzione)

La presente Convenzione è volta a dare attuazione al disposto dall'art. 21 *quinqües* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria," convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132 (GU n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50) nel rispetto della Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra II Ministero della Giustizia -in persona del Sig. Ministro. On. Andrea Orlando e l'ANCI -Associazione Nazionale Comuni Italiani - in persona del Sig. Presidente, On. Piero Fassino.

Articolo 2

(Contenuti)

Con la presente Convenzione gli Uffici Giudiziari di Benevento - per le sedi inserite nel territorio del Comune di Benevento (TRIBUNALE con Relativi Archivi – PROCURA della REPUBBLICA con Relativi Archivi e GIUDICE di PACE con Relativi Archivi) - intendono continuare ad avvalersi del personale del Comune di Benevento distaccato, comandato o comunque specificatamente destinato presso gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento delle attività di minuta manutenzione, come specificato nei successivi articoli.

Articolo 3

(Attività di minuta manutenzione)

Le attività di minuta manutenzione svolte dal personale del Comune di Benevento risultano essere le seguenti:

- a) tutte le attività di piccola riparazione riguardanti le sedi degli Uffici Giudiziari con esclusione di tutte le attività svolte per il tramite di operatori economici assegnatari di specifici contratti pubblici;
- b) il Comune di Benevento si impegna a fornire gratuitamente la prestazione d'opera ed intellettuale del suo Personale tecnico e degli operai , ad esclusione delle spese sostenute per il materiale necessario a svolgere la minuta manutenzione.

Articolo 4

(Personale)

Lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli non instaura alcun rapporto di lavoro o di servizio, anche temporaneo, con il Ministero della Giustizia. Pertanto, tale personale non potrà in alcun modo essere destinatario di provvedimenti dell'Amministrazione giudiziaria, né tantomeno essere utilizzato in attività connesse alle funzioni giudiziarie.

Articolo 5

(Durata e limiti della convenzione)

La presente convenzione ha durata sino al 31/12/2016, termine indicato dall'art. 21 *quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015. n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria," convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015. n. 132 (GU n. 192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50),

Le parti si rendono disponibili sin da ora, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia anche ai fini della spesa, a sottoscrivere alla scadenza una nuova convenzione finalizzata ad attuare una

piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni per dare una completa ed efficiente risposta nella gestione degli Uffici Giudiziari di Benevento.

Si fissa un limite di spesa di Euro 5.000,00 per ogni intervento, ossia ogni intervento non potrà superare nella sola fornitura del materiale la somma di Euro 5.000,00, atteso che il Comune si impegna a fornirci gratuitamente l'operato del proprio Personale Tecnico.

Articolo 6

(Procedimento di liquidazione dei corrispettivi)

Il Comune interessato, successivamente alla scadenza di cui all'art. 21 *quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria," convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132 (CU n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50) provvede a trasmettere alla competente Conferenza Permanente il rendiconto delle attività svolte dal personale del Comune di Benevento. Il Ministero della Giustizia, attraverso la competente Direzione Generale per le Risorse Materiali e delle Tecnologie, provvede al versamento in favore del Comune di Benevento delle somme dovute a titolo di corrispettivo per il solo materiale utilizzato nei relativi interventi effettuati dal personale comunale;

Articolo 7

(Efficacia della convenzione)

La presente convenzione avrà efficacia solo successivamente alla firma del decreto del Direttore Generale delle Risorse e delle Tecnologie e del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità del Ministero della Giustizia, previo parere della competente Conferenza Permanente, verificato il rispetto della Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra il Ministero della Giustizia e ANCI ed il mancato superamento del complessivo limite di spesa fissato in questa Convenzione. In mancanza di autorizzazione ministeriale, nessuna pretesa potrà essere rivolta nei confronti del Ministero della Giustizia per il pagamento dei corrispettivi dei servizi che siano stati comunque resi in forza di accordi locali cui si sia data in ogni caso attuazione.

Articolo 8

(Procedura di composizione delle controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, a seguito della preliminare valutazione da parte del Comitato di monitoraggio di cui all'articolo 6 della Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra PANO ed il Ministero della Giustizia, saranno eventualmente deferite ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, nei modi previsti dall'articolo 810 c.p.c. Il Collegio Arbitrale deciderà in via irrituale, secondo equità, senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 19-4-2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n. di prot. ai Capigruppo consiliari art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 19-4-2016

Il Messo Comunale
IL CAPO MESSO COMUNALE
(Francesco MUCCI)

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti